

Allegato parte integrante

Disposizioni procedurali

Sezione I) PROCEDURE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA RETE PROVINCIALE DEI PERCORSI IN *MOUNTAIN BIKE*.

A) Procedura in prima applicazione

In prima applicazione delle disposizioni di cui al presente allegato la struttura provinciale competente in materia di turismo promuove la costituzione di un gruppo di lavoro presso ciascuno degli ambiti previsti dagli articoli 8 e 12 quater della legge provinciale sulla promozione turistica (l.p. 8/2002). Per garantire la speditezza dell'iniziativa e favorire l'integrazione dei diversi segmenti della Rete, il gruppo di lavoro può essere costituito con riferimento a più ambiti confinanti.

Il gruppo di lavoro è coordinato dall'azienda per il turismo (o dal consorzio pro loco) presso la cui sede è convocato ed è costituito almeno dalle seguenti rappresentanze: aziende per il turismo e/o consorzi pro loco competenti per territorio, Trentino Marketing, servizi provinciali competenti in materia di turismo, di foreste e di valorizzazione ambientale, comunità di valle, S.A.T. ed eventuali altri soggetti responsabili della manutenzione dei tracciati alpini interessati, imprese funiviarie.

L'azienda per il turismo (o il consorzio pro loco) propone, in esito all'attività del gruppo di lavoro, al servizio provinciale competente in materia di turismo, i percorsi costitutivi della Rete per l'ambito/i territoriale/i di propria competenza.

L'inserimento dei suddetti percorsi nell'elenco di cui all'art. 2 comma 3 della l.p. 8/93 nella sezione "Rete provinciale dei percorsi in mountain bike" verrà effettuata con determinazione del dirigente del Servizio Turismo, sulla base della proposta di cui al precedente paragrafo, previa eventuale convocazione di una conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri dei competenti servizi provinciali e dei comuni competenti per territorio.

B) Procedura a regime

Con riferimento alla procedura di implementazione con ulteriori percorsi della rete provinciale dei percorsi in *mountain bike*, si propone che siano le Comunità di valle, i Comuni, le Aziende per il turismo e i Consorzi pro loco, le Pro loco o altri soggetti che si impegnano a provvedere al controllo ed alla manutenzione di tali tracciati a proporre al servizio provinciale competente in materia di turismo l'inserimento di un percorso nella rete.

L'istruttoria sarà coordinata dalla struttura provinciale competente in materia di turismo che acquisirà i pareri dei comuni competenti per territorio, dei servizi provinciali competenti per materia nonché dei soggetti responsabili del controllo e della manutenzione dei tracciati alpini nonché gli altri eventuali portatori di interesse.

L'inserimento del percorso nell'elenco di cui all'art. 2 comma 3 della l.p. 8/93 nella sezione rete provinciale dei percorsi in *mountain bike* verrà effettuata con determinazione del dirigente del Servizio Turismo, sulla base delle risultanze dell'istruttoria svolta.

C) Indicazioni per l'individuazione dei percorsi e attività di comunicazione

Nella proposta di individuazione dei percorsi della rete andranno considerate le seguenti indicazioni di carattere generale:

- i percorsi andranno preferibilmente individuati utilizzando strade, strade forestali, carrabili e piste ciclabili esistenti;
- laddove il percorso utilizzi sentieri, andranno considerati con particolare attenzione quelli ad alta frequentazione, o quelli che potrebbero subire particolari incidenze dal punto di vista ambientale;
- qualora non sia possibile prescindere dall'utilizzo di sentieri esistenti e sia ipotizzabile un possibile conflitto fra pedoni e *bikers*, oppure un elevato degrado, sarà possibile, con apposita segnaletica, introdurre modalità gestionali che prevedano la conduzione a mano della bicicletta oppure divieti di transito stagionali od orari ovvero prevedere il transito in un solo senso di marcia.

Sono inoltre necessarie valutazioni approfondite caso per caso quando ricorra una delle seguenti condizioni:

- percorsi con larghezza inferiore a due metri;
- percorsi con pendenza elevata;
- percorsi che per la loro natura, superficie, fondo, pendenza, potrebbero interagire con particolare criticità con i sentieri utilizzati dagli escursionisti.

La segnaletica dedicata alla Rete provinciale dei percorsi in *mountain bike* sarà individuata con successiva determinazione del dirigente della struttura competente in materia di turismo sentito il parere dalla Conferenza provinciale per le strutture alpinistiche.

Sezione II) CASI DI DIVIETO DI CIRCOLAZIONE CON LE BICICLETTE SUI TRACCIATI ALPINI E SUGLI ALTRI SENTIERI DI MONTAGNA E PROCEDURE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SENTIERI SU CUI VERRÀ APPOSTO IL DIVIETO.

Il divieto di circolazione con le biciclette sui tracciati alpini e sugli altri sentieri di montagna, fermo restando il divieto di circolazione con altri mezzi meccanici, dovrà essere stabilito per le localizzazioni in cui siano riscontrate situazioni di rischio per l'ambiente o per gli altri utilizzatori della rete sentieristica; in questi casi andranno collocati i segnali di divieto e sarà quindi possibile realizzare un efficace sistema di sorveglianza e controllo.

Con riferimento alla procedura di individuazione dei sentieri in cui verrà apposto il divieto, si propone che siano l'Amministrazione comunale competente per territorio, su iniziativa diretta o su indicazione di altro ente, oppure il soggetto

responsabile del controllo e della manutenzione del tracciato alpino ai sensi della l.p. 8/93, oppure gli altri servizi provinciali a segnalare al Servizio provinciale competente in materia di turismo l'opportunità di istituire i divieti puntuali.

L'istruttoria dovrà essere coordinata dal servizio provinciale competente in materia di turismo, che convocherà una Conferenza di servizi con la partecipazione dei comuni competenti per territorio e dei servizi provinciali competenti in materia di foreste ed, eventualmente, di conservazione della natura. La conferenza di servizi dovrà audire il soggetto responsabile del controllo e della manutenzione del tracciato alpino e potrà acquisire il parere degli altri eventuali portatori di interesse.

L'istituzione del divieto e le modalità di comunicazione dello stesso con l'apposizione della segnaletica di divieto sono stabilite con determinazione del dirigente del Servizio Turismo, sulla base delle risultanze della conferenza di servizi.

In casi particolari di comprovato rischio per la coesistenza del transito a piedi con le *mountain bike* ovvero di grave danneggiamento del sentiero, il soggetto responsabile del controllo e manutenzione del tracciato alpino potrà provvedere a richiedere la collocazione immediata della segnaletica di divieto di transito in attesa della determinazione del dirigente della struttura competente in materia di turismo.

Si propone infine, per quanto riguarda nello specifico il segnale di divieto di circolazione con l'ausilio di mezzi meccanici ai sensi dell'art. 22 della l.p. 8/1993, oggetto del presente provvedimento, di confermare quello già definito con deliberazione della Giunta provinciale n. 1133 del 24 maggio 2002, che potrà risultare riprodotto anche in scala ridotta del 50% rispetto alle misure definite nella citata deliberazione, nel rispetto delle medesime proporzioni.

Procedura in prima applicazione

In prima applicazione delle presenti disposizioni l'opportunità di istituire divieti puntuali è contenuta nella proposta di individuazione della Rete dei percorsi in *mountain bike* presentata per ciascun ambito territoriale ai sensi della Sezione I lettera A) terzo paragrafo del presente allegato.

Per i divieti proposti con la procedura di cui al precedente paragrafo, il servizio provinciale competente in materia di turismo può prescindere dalla convocazione della Conferenza di servizi sopra indicata.